

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PADOVANI, ALMICI, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CANNATA, CHIESA, CIABURRO, COLOMBO, FRIJIA, IAIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA PORTA, LOPERFIDO, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCHIO, MOLLICONE, PELLICINI, RAIMONDO, URZÌ

Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 5 febbraio 1998, n. 22, in materia di tutela del decoro nell'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea

Presentata il 15 maggio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tricolore italiano, quale bandiera nazionale, nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta « che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti ».

La spiegazione dei tre colori è da ricercare nella storia: fu proposta nel 1796 per distinguere il contingente italiano all'interno dell'esercito di Napoleone, nelle repubbliche cispadana e cisalpina. Il 7 gennaio del 1797 il tricolore fu adottato, a

Reggio Emilia, come bandiera della Repubblica cispadana: il blu della bandiera francese era sostituito dal verde, colore delle uniformi della Guardia civica milanese, quindi simbolo dei volontari che combattevano per l'Italia (e forse anche del verde paesaggio nostrano).

Con la sconfitta di Napoleone, nel 1814, il tricolore fu abolito. Tuttavia, restò nella memoria degli italiani e più volte fu innalzato contro gli austriaci. Nel 1848 fu adottato nel regno di Sardegna dai Savoia, che vi inserirono il loro scudo (una croce bianca in campo rosso): con l'unità d'Italia (1861) diventò la bandiera del Regno d'Italia. In seguito alla proclamazione della Repub-

blica (1946), lo scudo dei Savoia fu eliminato.

Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall'Assemblea costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all'articolo 12 della nostra Carta costituzionale.

Il breve *excursus* storico ha lo scopo di ricordare il valore simbolico, morale e patriottico che il nostro tricolore assume nella nostra identità di Stato. Spesso, infatti, si dimentica che non è un semplice stendardo da sventolare, ma rappresenta lo spirito e la tensione di un popolo che si è battuto con tenacia e sacrificio per gli ideali di libertà e unità.

Le radici della nostra bandiera sembrano spesso dimenticate, soprattutto quando viene esposta senza cura, in condizioni che non rendono onore alla storia d'Italia che rappresenta. Girando per le nostre città, troppo spesso vediamo davanti ad enti pubblici e privati, istituti scolastici e private abitazioni bandiere a brandelli o erroneamente posizionate. Esporre in modo sciatto il vessillo tricolore non è una questione puramente estetica, ma è segno di resa al degrado e un pessimo esempio per i cittadini e, in particolar modo, per le giovani generazioni, perché significa rinnegare in qualche misura l'orgoglio nazionale che tutti dovremmo sentire, proprio in ragione del patrimonio identitario collegato a questo simbolo.

Come ben sappiamo, poi, nel nostro patrimonio giuridico, politico e culturale si è imposta anche l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che implica l'adesione a principi e valori che hanno accresciuto la nostra identità democratica.

Nel nostro ordinamento è, quindi, prevista una normativa a tutela della bandiera tricolore e di quella dell'Unione europea, rinviando, altresì, alle regioni per la definizione di ulteriori modalità di impiego di questi importanti vessilli nei contesti locali. Nonostante la legge 5 febbraio 1998, n. 22, che reca « Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'unione europea », il regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, e le varie leggi regionali in materia dispongano circa le modalità di uso e dispiegamento della bandiera italiana e di quella europea, tuttavia nessuna prevede sanzioni in caso di loro inosservanza. Pertanto, mostrarle nei luoghi delle istituzioni o in luoghi privati, ma aperti al pubblico, in maniera non integra o posizionate non correttamente non implica alcuna censura giuridica.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge, condividendo la battaglia che il Gruppo « Onori alla bandiera » porta avanti da anni con la segnalazione di casi di evidente spregio per la bandiera italiana, individua adeguate sanzioni amministrative, parametricate al più grave reato penale di vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (articolo 292 del codice penale), per chi, avendo l'obbligo di mantenere le bandiere in condizioni dignitose e corrette, non vi ottempererà.

L'articolato è costituito da un articolo unico che, al comma 1, inserisce nella legge n. 22 del 1998 l'articolo 2-*bis* il cui comma 1 dispone in generale l'obbligo di esporre, sia nei luoghi istituzionali, sia in altri luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, le bandiere dell'Italia e dell'Unione europea in uno stato decoroso e con le modalità stabilite dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000.

Il comma 2 prevede la designazione di un responsabile del luogo in cui è stata esposta la bandiera della Repubblica italiana che ha l'obbligo di curarne l'esposizione in buono stato e correttamente dispiegata.

Il comma 3 introduce una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro nel caso di inadempienza, con un aumento fino 5.000 euro se la violazione avviene in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Il comma 4 vieta l'esposizione della bandiera nell'ipotesi in cui il responsabile giuridico dell'ente non sia in grado di garantirne l'esposizione in maniera decorosa.

Il comma 5 prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui

al comma 2 siano devoluti al Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Tale scelta parte dall'assunto che tutelare il nostro patrimonio culturale significa operare per la conservazione della nostra memoria nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. – 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea esposte nei luoghi di cui all'articolo 2 o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico devono essere presentate in uno stato decoroso e dispiegate secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.

2. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni del comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun ufficio o ente in cui le bandiere sono esposte designa un soggetto responsabile di assicurare l'osservanza delle medesime disposizioni.

3. In caso di violazione delle disposizioni del comma 1, al soggetto responsabile ai sensi del comma 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, salvo che il medesimo soggetto dimostri che l'inadempimento derivi da impossibilità ad adempiere alle proprie funzioni imputabile al responsabile giuridico dell'ufficio o ente che lo ha designato. In tale ultimo caso, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica al responsabile giuridico dell'ufficio o ente. La sanzione di cui al presente comma è aumentata fino 5.000 euro se la violazione avviene in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

4. In caso di impossibilità di assicurare l'osservanza delle disposizioni del comma 1, l'esposizione delle bandiere della Repub-

blica italiana e dell'Unione europea è vietata.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 3 sono devoluti al Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0036890